



COMUNE DI CAMPODARSEGO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

(Approvato con deliberazione consiliari n. 49 del 30.09.1998 e n. 66 del 22.12.1998)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, salva diversa indicazione contenuta negli articoli seguenti.
2. Principi fondamentali del presente Regolamento sono la gestione e la tutela della zona rurale, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate, nonché salvaguardare la salute pubblica.
3. Per zona rurale si intende quella delimitata nel Piano Regolatore Generale.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Regolamento Comunale di Igiene e del Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, al Codice Civile e al Codice Penale.

Art. 2 Oggetto del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione dei regolamenti della Comunità Europea, delle leggi statali, regionali e i relativi regolamenti attuativi, dei provvedimenti provinciali afferenti alle zone rurali, nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 Svolgimento del servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 4 Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia di polizia locale, per la tutela della sanità e della sicurezza pubblica.

CAPO II
CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI, CACCIA E PESCA

Art. 5
Pascolo degli animali

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 115 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni, d'ora in poi denominato Nuovo Codice della Strada, il bestiame di ogni specie al pascolo, nel percorrere vie pubbliche o di uso pubblico, deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire sbandamenti, danni ai fondi finitimi o alle strade, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
2. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
3. Nel transitare sulle strade la mandria o gregge non dovrà comunque occupare uno spazio non superiore alla metà della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
4. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000
 - Oblazione in via breve lire 100.000

Art. 6
Autorizzazioni al pascolo

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
2. A norma dell'art. 43 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, il conduttore o i conduttori del pascolo devono munirsi di speciale libretto, rilasciato dal Sindaco di residenza, nel quale, oltre all'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, sono annotati i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è sottoposto.
3. Per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza, l'interessato valendosi del libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3° del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, senza autorizzazione, è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000
 - Oblazione in via breve lire 200.000

Art. 7
Difesa e tenuta degli animali

1. E' vietato incrudelire verso animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi o distesi ed e' percio' vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati a idonea catena o lasciati in idoneo recinto.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio comunale
6. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni, fatta salva denuncia all'Autorità Giudiziaria per i casi di cui all'Art. 727 del Codice Penale, come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473.
 - Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000
 - Oblazione in via breve lire 100.000

Art. 8
Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi vigenti nonche' dai regolamenti regionali e provinciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

CAPO III
ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

Art. 9
Denuncia degli alveari

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria (d'ora in poi denominata Azienda U.L.S.S., anche tramite le associazioni di produttori apistici entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali;
2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'Azienda U.L.S.S., almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000
 - Oblazione in via breve lire 200.000

Art. 10
Denuncia delle malattie delle api

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare all'Azienda U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.000.000
 - Oblazione in via breve lire 800.000

Art. 11
Prescrizioni e divieti

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi, ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
3. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
4. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
 - a) alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
 - b) ai confini di proprietà;
5. La commercializzazione delle api puo' avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non e' sottoposto a misure di polizia veterinaria.
6. L'apicoltore non e' tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 4 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuita'. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremita'.
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Il Sindaco, ove si renda necessario, puo' ordinare la loro distruzione, previo parere dell'Azienda U.L.S.S..
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.
9. Qualora vengano accertate violazioni di cui ai commi 1,2,3,5 del presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.200.000
 - Oblazione in via breve lire 1.000.000
10. Qualora vengano accertate violazioni al comma 4 del presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000
 - Oblazione in via breve lire 100.000
11. Qualora vengano accertate violazioni al comma 7 del presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.000.000
- Oblazione in via breve lire 800.000

CAPO IV PREVENZIONE INCENDI

Art. 12 Prevenzione incendi

1. I locali adibiti al deposito del fieno e paglia, siano essi stagionati o in fermentazione, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
2. I depositi di fieno e paglia all'aperto superiori ai 500 quintali soggiacciono ai controlli e alle visite di Prevenzione Incendi e devono distare almeno metri 100 dai fabbricati di abitazione.
3. I depositi di fieno e paglia inferiori a 500 quintali devono essere posti ad una distanza non inferiore a metri 30 dai fabbricati e metri 20 dalla vegetazione (alberi, arbusti, siepi), oppure puo' essere eretto idoneo muro di schermo resistente al fuoco.
4. Per i locali adibiti al deposito e alla vendita di presidi sanitari si deve rispettare la circolare del Ministero della Sanita' n. 15 del 30 aprile 1993;
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n° 966 ed al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modificazioni, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
6. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".
7. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000
 - Oblazione in via breve lire 100.000

Art. 13 Depositi di materiali esplosivi e infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n° 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n° 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione del Comune.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni in materia.
3. L' accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria e il pagamento delle seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000
 - Oblazione in via breve lire 100.000

CAPO V FOSSI E CANALI - PIANTAGIONI - MANUTENZIONE DELLE RIPE - ARATURE

Art. 14
Conservazione dei fossati. Atti vietati

1. E' fatto divieto di apportare ogni modifica o interramento, senza il preventivo assenso del Comune e dell'eventuale autorizzazione o nulla osta da parte di altri Enti. E 'sempre consentita la manutenzione, l'espurgo e il risezionamento finalizzato alla normale pratica agraria e al miglioramento fondiario dei terreni agricoli.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.
3. E' fatto divieto ingombrare l'alveo dei fossi col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro genere (art. 916 del Codice Civile)
4. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.
5. Non possono essere scaricate nei fossi acque usate provenienti dai fabbricati senza la preventiva depurazione o chiarificazione.
6. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.
7. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000
 - Oblazione in via breve lire 200.000

Art. 15
Manutenzione di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni con scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali e loro pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle eventuali vie contigue.
2. Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
3. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali ricadenti parzialmente o interamente in proprietà privata (lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine con le proprietà private) devono essere mantenuti a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici), che dovranno provvedere all'espurgo e sezionamento in modo da mantenere sezioni e pendenze adeguate, ogni qual volta sia ritenuto necessario.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
5. Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di " utilità pubblica" (intendendo i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di

territorio, individuati e censiti con apposito provvedimento da approvarsi a cura del Comune), il Comune provvede ad individuare, previa mappatura, gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque, (spurgo, risezionamento, e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi. Gli interventi saranno attuati dal Comune d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici.

6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.
7. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informando che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.
8. Per i fossi e canali lungo le strade pubbliche e di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del territorio comunale a quelli segnalati dal Comune come urgenti.
9. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati, dovranno essere risezionati a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi.
10. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica quali l'uso di materiali di origine naturale accelerando i processi naturali in atto e favorendo il ripristino delle condizioni originarie;
 - b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
 - c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei ed arbustivi per garantire sufficienti condizioni di deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
 - d) messa a dimora di nuove specie vegetali arboree ed arbustive tipiche della zona, salvo il rispetto delle distanze di cui al comma 4, del successivo articolo 17, dettate dalle disposizioni di polizia idraulica interessanti le acque demaniali o scoli di bonifica.
11. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Sanzione amministrativa	da lire 100.000 a lire 1.000.000
- Oblazione in via breve	lire 200.000

Art. 16

Tombinature dei fossati

1. Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.).
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo, con giunto a bicchiere di diametro interno adeguato, ed è comunque subordinato all'autorizzazione del Comune e del

Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previo nulla osta del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

3. L'accertamento di tombature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia, salva la eventuale presentazione a cura degli interessati di istanza di sanatoria.

Art. 17

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. L'apertura di fossi o canali o l'esecuzione di escavazioni in genere deve essere eseguita ad una distanza non minore della loro profondita', partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada e' in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada e' in trincea).

2. La messa a dimora di alberi o siepi in fregio alle strade deve essere eseguito secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni.

3. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n° 2078/92 del 30 giugno 1992, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n° 427 del 31 gennaio 1995.

4. E' vietato impiantare alberi e arbusti in fregio ai corsi d'acqua pubblici e di bonifica ad una distanza minore di metri 4 dal ciglio del corso d'acqua, eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ente preposto alla tutela idraulica (Consorzio di Bonifica, Ufficio Regionale del Genio Civile, Magistrato alle Acque.

5. Nella piantumazione di alberi o siepi, lungo i fossi privati, vanno rispettate le distanze prescritte dall'art. 892 e seguenti del Codice Civile e art. 26 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

6. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da lire 100.000 a lire 1.000.000
Oblazione in via breve	lire 200.000

Art. 18

Piantagioni, recisione di rami protesi, taglio della vegetazione spontanea

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e/o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, impedendo la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.

3. Occorrendo di dover abbattere piante in prossimita' del ciglio stradale, e' proibito rovesciare le stesse dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di la' del fosso o banchina laterale alla strada.

4. I frontisti delle strade pubbliche e di uso pubblico devono provvedere, almeno tre volte all'anno allo sfalcio della vegetazione spontanea lungo i fossi laterali alle strade stesse. In caso di trascuratezza o di

inadempienza del proprietario o detentore del fondo, sarà notificato l'ordine di procedere allo sfalcio nel tempo massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. Trascorso il termine prescritto, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiante, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

5. Qualora vengano accertate violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 29 del Nuovo Codice della Strada.

6. Alla violazione delle precedenti disposizioni del presente articolo, consegue la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI del Nuovo Codice della Strada.

7. Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale, Magistrato alle Acque, Genio Civile).

Art. 19

Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti, cedimenti del corpo stradale. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

2. Qualora vengano accertate violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 31 del Nuovo Codice della Strada.

3. Alla violazione delle precedenti disposizioni del presente articolo, consegue la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi o della rimozione secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI del Nuovo Codice della Strada.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi e quelle di cui ai precedenti articoli 14,15,16,17 e 18 si applicano a tutto il territorio comunale.

Art. 20

Aratura dei terreni, irrigazione e trattamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, i frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno un metro dalla carreggiata stradale e di almeno due metri e mezzo dal ciglio superiore delle canalette, fossi e canali (intendendo per ciglio superiore il punto di incontro tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna) in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e dei canali, il danneggiamento delle strade. La predetta distanza di due metri e mezzo garantisce, inoltre, una idonea fascia di servitù idraulica necessaria per i lavori di manutenzione, nonché una fascia di sicurezza per evitare il ruscellamento ed il dilavamento di concimi chimici, liquami zootecnici e fitofarmaci impiegati nella normale pratica agricola.

3. L'irrigazione dei terreni e il trattamento a disinfestazione/disinfezione delle piante e colture laterali alle strade o poste in vicinanza di insediamenti civili (abitazioni, scuole, ecc.) devono essere effettuati in modo che non derivi alcun danno alle persone, alle cose e alla circolazione dei veicoli. Qualora i trattamenti vengano effettuati su colture destinate al consumo umano, dovranno essere apposti cartelli segnaletici con l'indicazione del trattamento effettuato.

4. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da lire 100.000 a lire 1.000.000
Oblazione in via breve	lire 200.000

6. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

CAPO VI MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 21

Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Osservatorio per le malattie delle piante competente per regione, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n° 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.
- b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n° 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con Regio Decreto 12 ottobre 1933 e modificate con Regio Decreto 02. dicembre 1937, n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o all'Osservatorio per le malattie delle piante la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

Art. 22

Lotta contro il defogliatore " bruco americano "

1. La lotta contro il bruco americano (*Hyphantria Cunea Drupy*) e' obbligatoria in tutto il territorio comunale nei tempi e secondo le modalita' indicate dall'Osservatorio per le malattie delle piante competente per regione, e rese note periodicamente dal Comune o dalla Provincia di Padova.

2. La Polizia Municipale eseguirà accertamenti sistematici relativi alla presenza del bruco americano sui terreni coltivati, parchi, giardini, viali ed alberate.

3. I proprietari o i conduttori, a qualunque titolo, dei terreni devono segnalare immediatamente al Sindaco la presenza di piante colpite dal bruco americano.

4. Le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro il bruco americano e per l'impiego dei mezzi di lotta sono a totale carico dei proprietari o conduttori interessati.

5. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, da parte dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano piante colpite dal bruco americano, il Comune procederà direttamente alla disinfestazione addebitando i costi sostenuti agli aventi titolo del fondo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono da applicarsi anche per la lotta contro la "Processionaria del Pino" (Thaumetoea Pityocampa);

7. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000

Oblazione in via breve lire 100.000

Art. 23

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

2. E' concesso, previa autorizzazione, la vendita di piante e sementi su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

3. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante competente per regione.

4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000

Oblazione in via breve lire 100.000

Art. 24

Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Comune e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.

2. Per le esche derattizzanti o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali, le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, ad eccezione degli interventi direttamente eseguiti dall'Azienda U.L.S.S..

3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000

Oblazione in via breve lire 100.000

CAPO VII

ALLEVAMENTI DI ANIMALI

Art. 25
Classificazione degli allevamenti

1. Allevamenti di tipo intensivo:

Classe I:

- allevamenti di bovini / equini da 100 UCGb a 200 UCGB (unità capo grosso bovino = 600 kg.) ;
- allevamenti suini da 150 UCGs a 400 UCGs (unità capo grosso suini = 100 kg.) ;
- galline ovaiole con più di 1000 capi e fino ad un massimo di 2000;
- polli da carne con più di 1500 capi fino ad un massimo di 4500;
- tacchini con più di 1000 capi fino ad un massimo di 2000;
- allevamenti ovi-caprini con n° capi inferiore o uguale a 600;
- allevamenti di struzzi con n° capi da 200 a 500;
- allevamenti di animali da pelliccia (volpi, visoni, ermellini ed altri) fino a 1000 capi
- conigli con allevamento a ciclo chiuso (fattrici/ingrasso) da 301 posti fattrice a 600 posti fattrice;
- conigli solo riproduttori da 601 posti fattrice a 1200 posti fattrice;
- conigli solo ingrasso da 2000 a 8000 capi;

Classe II :

- allevamenti di bovini / equini da 201 UCGb a 1000 UCGB (unità capo grosso bovino = 600 kg.) ;
- allevamenti suini da 401 UCGs a 2500 UCGs (unità capo grosso suini = 100 kg.) ;
- galline ovaiole con più di 2000 capi e fino ad un massimo di 7500;
- polli da carne con più di 4500 capi fino ad un massimo di 15000;
- tacchini con più di 2000 capi fino ad un massimo di 5000;
- allevamenti ovi-caprini con n° capi da 601 a 3.500;
- allevamenti di struzzi con n° capi da 501 a 1.250;
- allevamenti di animali da pelliccia (volpi, visoni, ermellini ed altri) fino da 1000 a 2000 capi;
- conigli con allevamento a ciclo chiuso (fattrici/ingrasso) da 601 posti fattrice a 1200 posti fattrice;
- conigli solo riproduttori da 1201 posti fattrice a 5000 posti fattrice;
- conigli solo ingrasso da 8001 a 25000 capi;

Classe III :

- allevamenti con numero di animali superiore a quello della classe II° ;

2. - Allevamenti di tipo non intensivo: Sono considerati tali gli allevamenti che per numero di capi allevati rimangono al di sotto dei numeri stabiliti per la prima classe.

Art. 26
Rispetto delle distanze per nuovi allevamenti

1. Gli allevamenti di tipo intensivo e le relative vasche a tenuta stagna e concimaie sono soggetti al rispetto delle distanze indicate ai commi precedenti.

2. La classificazione numerica, unita ad una classificazione tipologica determina le distanze minime che gli allevamenti dovranno rispettare dalle zone omogenee A-B-C-D-F (definite nel Piano Regolatore Generale), dalle abitazioni concentrate e dalle abitazioni sparse.

3. Per la definizione delle distanze sono presi in considerazione:

- il numero di animali allevati (classificazione numerica);
- la tipologia costruttiva dell'ambiente di stabulazione (classificazione tipologica, che verrà di seguito descritta);

4. La classificazione tipologica prende in esame le seguenti variabili:

a) Tipologia dell'ambiente di stabulazione e sistema di pulizia (max punti 40):

allevamenti bovini , vacche da latte, vitelloni all'ingrasso , equini e ovi-caprini:

- punti 0: stabulazione su lettiera; grigliato con ricircolo di deiezioni deodorizzate; pulizia meccanica giornaliera;
- punti 20: grigliato con vasche di accumulo sottostanti; grigliato con pulizia per trascinamento;

allevamenti bovini, vitelli a carne bianca:

- punti 30;

allevamenti suini:

- punti 0: stabulazione su lettiera;
- punti 10: grigliato totale con ricircolo di deiezioni deodorizzate; vasche sottostanti con trattamenti elettrolitici;
- punti 20: grigliato totale con vasche sottostanti di accumulo; grigliato parziale con ricircolo liquami; grigliato parziale con pulizia giornaliera;
- punti 30: grigliato parziale con altri sistemi di pulizia;
- punti 40: pavimentazione piena e pulizia manuale;

allevamenti di galline ovaiole e di altri avicoli in batteria:

- punti 30;

allevamenti di avicunicoli allevati a terra, struzzi compresi:

- punti 20;

allevamenti di conigli in gabbia:

- punti 30.

b) Sistema di ventilazione (max. 40 punti):

- punti 0: ventilazione naturale;
- punti 20: ventilazione mista naturale-forzata;
- punti 40: ventilazione forzata.

c) Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni (max. 20 punti):

- punti 0: vasche coperte; concimaie letame;
- punti 5: vasche scoperte con prodotto non movimentato (purché il tempo di stoccaggio non sia inferiore a 6 mesi, tempo necessario per una sufficiente deodorizzazione dei liquami);
- punti 10: vasche con deodorizzazione per ossigenazione;
- punti 20: impianti di depurazione; vasche scoperte di allevamenti avicunicoli.

Tabella 1- Distanze minime tra insediamenti zootecnici e confini di proprietà.

classe numerica	distanza in metri
1	10
2	15
3	20

Tabella 2- distanze minime fra nuovi insediamenti zootecnici e le Z.T.O. (zone territoriali omogenee) A, B, C, D, F.

punteggio	classe numerica		
0 - 30	100	200	300
31 - 61	150	300	500
61 - 100	200	400	700

Tabella 3- Distanze minime di nuovi insediamenti zootecnici intensivi da residenze civili sparse (valori espressi in metri).

punteggio	classe numerica		
0 - 30	50	100	150
31 - 61	75	150	200
61 - 100	100	200	250

Tabella 4- Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (nuclei Istat, distanza in metri).

punteggio	classe numerica		
0 - 30	100	200	300
31 - 61	150	250	400
61 - 100	200	300	500

Tabella 5 - Distanze silos a trincea per il contenimento del mais ceroso:

classe dimensionale dell'allevamento	distanze in metri		
	I	II	III
dai confini di proprietà	10	15	20
da residenze del conduttore	15	15	15
da residenze sparse	30	50	75
dai limiti di zona A,B,C,D,F e nuclei Istat	50	75	100

Art. 27

Rispetto delle distanze per ampliamento degli allevamenti esistenti

1. Relativamente all'ampliamento degli allevamenti esistenti vengono di seguito riportati più situazioni, per ognuna delle quali sarà previsto un preciso comportamento da adottare.

- a) allevamento esistente classificato di tipo non intensivo :
se con l'ampliamento ed il relativo aumento dei capi rientra fra gli allevamenti intensivi, dovranno essere rispettate le distanze indicate al precedente art.25.
- b) allevamento esistente classificato di tipo intensivo:

se l'aumento dei capi allevati è inferiore al 50 % degli esistenti non dovrà essere rideterminata la classe dell'allevamento, e le distanze da rispettare saranno quelle previste per la classe di appartenenza prima dell'ampliamento. Quanto sopra potrà essere adottato solo per il primo ampliamento;

- c) allevamento esistente classificato di tipo intensivo:
se l'allevamento esistente non rispetta le distanze previste per la propria classe di appartenenza eventuali ampliamenti sono subordinati al rispetto delle distanze previste;

2. Gli allevamenti di tipo non intensivo come definiti al precedente art.25 dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

- a) per nuove costruzioni finalizzate alla produzione per il consumo familiare o per l'allevamento di animali da affezione o da hobby e non destinati alla commercializzazione

	STALLE	CONCIMAIE	SILOS
da residenze di terzi	20 m	20 m	20 m
dalla residenza del proprietario	--	20 m	15 m
dalle zone A,B,C,D,F, e Nuclei Istat	30 m	30 m	30 m
dai confini di proprietà	15 m	5 m	15 m

- b) per nuove costruzioni, con l'allevamento di animali destinati anche alla commercializzazione:

	STALLE	CONCIMAIE	SILOS
da residenze di terzi	30 m	30 m	20 m
dalla residenza del proprietario	15 m	30 m	15 m
dalle zone A,B,C,D,F, e Nuclei Istat	100 m	100 m	100 m
dai confini di proprietà	25 m	25 m	15 m

Art. 28 Costruzione canili

1. La costruzione di fabbricati per ricovero di piccoli, medi e grandi animali (canili) e' assimilabile alla costruzione di fabbricati per allevamento zootecnico, cosi' come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 1989, n. 7949

Art. 29 Sistema di stoccaggio delle deiezioni sia liquide che solide

1. Criteri generali : le caratteristiche quali-quantitative delle deiezioni derivano dal tipo ed il numero di animali allevati, la tipologia dell'allevamento, l'alimentazione, le modalità di lavaggio, ecc. In prima approssimazione si possono suddividere le deiezioni in due categorie principali (a seconda del loro valore di residuo secco), in letami e liquami.

2. Le strutture per lo stoccaggio dei vari tipi di deiezione dovranno rispondere ai seguenti criteri:

- a) garantire la perfetta tenuta in modo tale da prevenire spandimenti;

b) possedere una capacità adeguata per permettere lo stoccaggio delle deiezioni per tutto il tempo durante il quale, per ragioni agronomiche ed ambientali, non è possibile il loro spargimento sui suoli. La normativa regionale prevede come riferimento una capacità delle strutture pari al volume dei liquami prodotti in sei mesi per i suini ed in quattro mesi per i bovini.

3. Stoccaggio delle deiezioni solide (letame): si prevede che lo stoccaggio sia effettuato ovviamente in strutture a perfetta tenuta stagna, sia per la raccolta del letame che per gli eventuali liquidi di percolamento. Si propone che la tipologia costruttiva della concimaia preveda una platea in calcestruzzo caratterizzata da idonee pendenze per convogliare i liquidi percolanti e le eventuali acque date dalle precipitazioni meteoriche, in apposita vasca di raccolta (bottino). La progettazione dovrà inoltre cercare di prevenire spandimenti o fuoriuscite di materiale nelle fasi di movimentazione (cordolo contenitivo alto almeno 1 mt.).

4. Stoccaggio dei liquami: anche per questo tipo di stoccaggio, qualunque sia la tipologia costruttiva, i criteri generali di riferimento sono quelli menzionati al comma 2.

E' opportuno che le vasche di stoccaggio possiedano inoltre soluzioni impiantistiche tali da consentire le operazioni di pulizia, un adeguato riempimento e svuotamento in grado di prevenire spandimenti e lo sviluppo di odori. Per i nuovi insediamenti, ai fini di una corretta gestione delle deiezioni, le vasche dovranno essere divise in almeno due compartimenti o in tre compartimenti (se trattasi di liquami provenienti da allevamento suinicolo) , non comunicanti tra loro in modo tale da consentirne il riempimento alternato .

5. Sicurezza del lavoro : i pozzetti delle vasche dovranno essere chiusi con lucchetto, le concimaie costruite sotto il piano campagna, dovranno essere dotate di appositi parapetti lungo il loro perimetro, il tutto al fine di evitare cadute accidentali degli operatori.

6. Capienza delle vasche di raccolta dei liquami: vedi tabella allegata;

7) capienza della concimaia e del vasca del percolato : vedi tabella allegata;

TABELLA DEI PARAMETRI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI	mq. platea concimaia per mese e per q.le di peso vivo	mq. di bottino per mese e per q.le di peso vivo allevato	q.li di deiezione per 1000 Kg di peso vivo	mc. di liquame per mese per q.le di peso vivo
Vacche da latte stabulazione fissa su lettiera	0,17	0,06 (1-3)		
Vacche da latte stabulazione libera - lettiera zona riposo (2)	0,07	0,06 (1-3)		
Vacche da latte con produzione di liquami				0,26
Vitelli a carne bianca (peso medio 140Kg.)				0,32
Vitelli svezzati su lettiera permanente (peso medio 300 Kg.)	0,04	0,06 (1)		
Vitelloni su lettiera (peso medio 300 Kg.)	0,13	0,06 (1)		
Vitelloni su grigliato (peso medio 300 Kg.)				0,33
Suini				0,45
Cunicoli	(1)		400	
Polli ingrasso (ciclo 40 - 60 giorni)	La lettiera che viene posizionata nell'allevamento prima di iniziare il ciclo e' alta mediamente 8 (otto) centimetri; la pollina prodotta per il ciclo sara' data dalla superficie di calpestio della stalla per 8 (otto) centimetri di altezza.			

LEGGENDA

- 1 Dova' essere previsto un volume aggiuntivo che consenta l'accumulo delle acque meteoriche (fissato in 1000 mm. anno) pari a 0,08 mc/mese per mq. di platea
- 2 valido solamente se la lettiera una volta asportata non viene sparsa sul terreno immediatamente
- 3 dovra' essere calcolato un volume suppletivo per le acque di lavaggio della sala mungitura e delle sale connesse pari a 5 - 15 litri/giorno/capo
- 4 salvo che le deiezioni non abbiano destinazione diversa dallo spargimento;
- 5 altezza media del cumulo m. 1,5.

Art. 30

Tipologie costruttive e dimensionamento dei ricoveri per animali

1. Criteri generali :

Le caratteristiche costruttive e il dimensionamento dei ricoveri per gli animali incidono in modo rilevante sulle condizioni del benessere animale. Si dovra' tener conto in sede di valutazione progettuale di alcuni parametri costruttivi che saranno diversi in relazione alla specie/categoria allevata ed alla tecnica zootecnica di allevamento quale :

- a) tipo di stabulazione (pavimento, box singoli, recinti, ecc.);

- b) condizioni di luminosità;
- c) ricambio d'aria / ventilazione forzata ;
- d) sistema di alimentazione ed abbeveraggio;
- e) sistemi di contenimento degli animali (carico-scarico, profilassi) ;

In tal senso non esistono norme particolari a cui attenersi se non le prescrizioni dettate dal Servizio Veterinario dell' Azienda U.L.S.S..

2. Dimensionamento dei ricoveri per allevamenti di vitelli:

Nel caso di allevamenti di vitelli devono essere rispettate le dimensioni di seguito riportate:

- a) i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di mq. 1,5 per ogni capo di 150 kg. di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento;
- b) i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm. 90, più o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese;

3. Dimensionamento dei ricoveri per allevamenti di suini:

Nel caso di allevamenti di suini devono essere rispettate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 e suo allegato, che stabilisce norme minime per la protezione dei suini:

- a) la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a :
 - 1) 0,15 mq. per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg;
 - 2) 0,20 mq. per i suini di peso medio compreso tra i 10 e i 20 kg;
 - 3) 0,30 mq. per i suini di peso medio compreso tra i 20 e i 30 kg;
 - 4) 0,40 mq. per i suini di peso medio compreso tra i 30 e i 50 kg;
 - 5) 0,50 mq. per i suini di peso medio compreso tra i 50 e i 85 kg;
 - 6) 0,65 mq. per i suini di peso medio compreso tra i 85 e i 110 kg;
 - 7) 1,00 mq. per i suini di peso medio superiore a 110 kg;

Art. 31

Caratteristiche dei locali e delle strutture accessorie

1. Per locali accessori si intendono quelle strutture edilizie collegate funzionalmente ed indispensabili all'attività di allevamento, gli stessi sono classificabili in:

- a) locali di raccolta del latte: devono essere utilizzati unicamente all' attività connessa alla manipolazione del latte e alle apparecchiature di mungitura; gli stessi non devono comunicare direttamente né con la stalla né con eventuali WC. I predetti locali devono essere ubicati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione del latte, debbono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre di almeno :
 - pareti e un pavimento facili da pulire nei luoghi ove possono essere insudiciati o infettati;
 - un sistema di drenaggio soddisfacente, disposto in modo da consentire un'evacuazione agevole dei liquidi, e mezzi adeguati di evacuazione dei rifiuti;
 - condizioni soddisfacenti di ventilazione ed illuminazione;
 - idoneo approvvigionamento idrico con acqua potabile corrente sia fredda che calda;
 - gli infissi dovranno essere dotati di retine anti-insetti ;

b) locali per il deposito dei prodotti per la pulizia (detergenti e disinfettanti) : devono essere utilizzati solo a tal scopo e non devono comunicare con la stalla;

c) Wc , anti Wc e spogliatoio per il personale : questi specifici locali devono essere sempre previsti qualora siamo in presenza di:

- un allevamento con la produzione di latte;
- quando vi siano impiegati nell'attività, lavoratori subordinati;
- quanto la conduzione dell'allevamento avvenga esclusivamente dal titolare e che l'abitazione dello stesso non sia nelle vicinanze dell'allevamento;
- I predetti locali devono avere tutte le caratteristiche strutturali previste dalla legge statale 283/62 e dal D.P.R. 327/80;

d) locali per il deposito dei medicinali : detto locale può essere previsto nel caso di detenzione di adeguate scorte di medicinali veterinari ai sensi del Dec.Lgs. 119/92 art. 34 e deve essere chiudibile a chiave. Può coincidere con locali per il deposito dei prodotti per la pulizia o ufficio, purchè i medicinali siano posti in idoneo armadio rigorosamente chiudibile a chiave.

2. Tutte le acque reflue prodotte nei locali di cui ai punti a,b,c, del precedente comma 1, dovranno essere convogliate direttamente, tramite condotta, nella vasca di raccolta dei liquami dell'allevamento.

3. Per strutture accessorie si intendono quelle attrezzature fisse indispensabili per la conduzione dell'allevamento, più precisamente:

a) **silos a trincea per il contenimento del mais ceroso** : lo stesso deve essere dotato di pavimento in calcestruzzo caratterizzato da idonee pendenze per convogliare il colaticcio prodotto in idonea vasca di raccolta a tenuta stagna;

CAPO VIII MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 32 Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n° 320 e nella circolare n° 55 in data 5 giugno 1954 dell'alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Art. 33 Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.;

3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000
Oblazione in via breve lire 1.000.000

Art. 34

Trattamento e distruzione di animali morti per malattie infettive

1. Il trattamento e la distruzione di animali morti per malattie infettive e diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformita' alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 508 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000
Oblazione in via breve lire 1.000.000

Art. 35

Igiene delle stalle e trasporto letami e liquami

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

3. E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

4. I letami ed i liquami dovranno essere asportati dalle concimaie e vasche a tenuta in modo da non creare molestia, utilizzando allo scopo mezzi adeguati atti ad evitare dispersioni.

5. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, durante il trasporto dei liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

6. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dal Comune per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

7. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000
Oblazione in via breve lire 100.000

CAPO IX

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ' ALTRUI

Art. 36

Spargimento di liquami e letami provenienti da allevamenti zootecnici

1. I liquami e letami potranno essere sparsi in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite:

- a) lo spargimento su prati stabili o su terreni seminativi dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalle ore 5 alle ore 10 del mattino; gli orari potranno essere modificati con ordinanza sindacale.
- b) lo spargimento di liquami zootecnici e' vietato nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre e nel periodo dal 15 novembre al 15 febbraio;
- c) lo spargimento e' vietato:
 - nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni;
 - sui terreni gelati o saturi d'acqua;
 - a meno di 10 metri dalle abitazioni;
 - nelle aree non agricole, inclusi i centri abitati.
 - nelle fasce di rispetto di metri 5 dai cigli dei corsi d'acqua;
 - nelle aree di cava;
- d) Nelle zone in cui puo' essere effettuato lo spargimento di liquami zootecnici, lo stesso deve essere attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato D al Piano Regionale di Risanamento delle acque, come modificato dalla delibera di Giunta Regionale 26 giugno 1992, n. 3733, previa comunicazione alla Provincia di Padova.

2 Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da lire 300.000 a lire 3.000.000
Oblazione in via breve	lire 600.000

Art. 37

Culture Agrarie, allevamenti - Limitazioni dei rumori

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

3: Tosaerba, motocoltivatori, decespugliatori possono essere utilizzati all'interno delle seguenti fasce orarie:

dalle ore 9,00 alle ore 12, dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

4. I trattori impiegati in postazione fissa (irrigazione, taglio legna ecc.) devono essere posti il più lontano possibile dalle abitazioni e funzionare all'interno delle seguenti fasce orarie:
dalla ore 8,00 alle ore 12, dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

5 Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da lire 50.000 a lire 500.000
Oblazione in via breve	lire 100.000

Art. 38

Atti vietati sulle strade e sul terreno

1. Nel bruciare erbe, stoppie e simili, si dovrà rispettare la distanza di metri 100 dalle altre proprietà private o di vie pubbliche, e dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

2. E' sempre vietato bruciare qualsiasi altro tipo di rifiuto (plastica, nylon, carta, cartone, pneumatici , etc.)
3. Tutte le cisterne contenenti idrocarburi per l'utilizzo a scopo agricolo, civile e da trazione, devono essere dotate di idonei sistemi atti a prevenire eventuali sversamenti sul terreno. In particolare, le cisterne fuori terra devono essere dotate di bacino di contenimento a tenuta delle dimensioni pari ad un terzo del volume della cisterna; le cisterne interrato devono essere dotate di doppio involucro a tenuta.
4. Le strade vicinali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
5. Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 1 settembre 1918, n° 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della Legge 12. febbraio 1958, n° 126., nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.
6. Oltre agli atti vietati contemplati all'art. 15 del Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
 - a) Il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) Il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale.
 - c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.
7. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade pubbliche o di uso pubblico nel territorio comunale o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.
8. E' fatto divieto di gettare nei cigli delle strade e nei luoghi non consentiti rifiuti di qualsiasi genere, materiali di scarto o quant'altro.
9. Per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni altra azione penale, è sanzionabile ai sensi del comma successivo.
10. Nel caso venisse accertato l'imbruttimento delle strade pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
11. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dal Comune per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.
12. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da lire 50.000 a lire 500.000
Oblazione in via breve	lire 100.000

CAPO X

TUTELA E USI DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 39

Tutela ed usi delle acque

1. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
2. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi. In applicazione di tale principio, il Sindaco, anche su segnalazione del competente Ente gestore del servizio di acquedotto, e in presenza di particolari situazioni di carenza idrica, puo' ordinare alla cittadinanza tutta, il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto per consumi diversi da quello umano (irrigazione di giardini e orti, lavaggio automezzi ecc.).
3. Nei periodi di siccita' e comunque nei periodi di scarsita' di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la prioritarieta' dell'uso agricolo.
4. L'uso delle acque superficiali a scopo irriguo e' diretto dal competente Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua in gestione dello stesso Ente. L'utilizzo delle acque a scopo irriguo va eseguito per il periodo e le quantita' strettamente necessari. Qualora nei fossi privati non di competenza del Consorzio di Bonifica siano realizzati sbarramenti temporanei del deflusso delle acque, gli stessi vanno realizzati avendo cura di assicurare il deflusso di un quantita' d'acqua, sufficiente a garantire condizioni minime di sopravvivenza della fauna acquatica a valle dello sbarramento
5. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede alcuna licenza o concessione. La realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dal Regolamento Edilizio Comunale o altre disposizioni speciali.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio comunale.
7. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da lire 100.000 a lire 1.000.000
Oblazione in via breve	di lire 200.000

Art. 40

Disposizioni particolari per le acque sotterranee

1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, ad eccezione dell'uso domestico, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, rispettando scrupolosamente le prescrizioni impartite. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
2. La scoperta dell'acqua a qualsiasi uso destinata, dovra' essere tempestivamente denunciata all'Ufficio Regionale del Genio Civile.
3. La ricerca e il nuovo pozzo non dovranno provocare danni ai pozzi esistenti, pubblici e privati, ne' turbative alle falde acquifere della zona.
4. Eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante la perforazione, dovranno essere segnalate senza indugi all'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi, Sezione di Bologna.
5. Qualora il livello piezometrico (statico) dell'acqua del nuovo pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, (eduazione spontanea con falda acquifera in pressione) dovranno essere immediatamente applicate idonee apparecchiature (saracinesche, rubinetti, ecc.) atte ad evitare il deflusso continuo dell'acqua.
6. Salvi gli usi domestici, l'utilizzazione dell'acqua sotterranea e' subordinata alla regolare concessione di derivazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, nonche' al rispetto delle disposizioni in

materia di tutela dall'inquinamento di cui alla legge statale 10 maggio 1976, n. 319 come successivamente modificata nonché i provvedimenti attuativi della stessa.

7. Qualora la ricerca si estenda per una profondità superiore a metri 30, l'inizio, l'eventuale sospensione e la fine dell'indagine vanno comunicati al Servizio Geologico d'Italia, nonché alla Regione del Veneto, Dipartimento Geologia ed Attività Estrattive, allegando la scheda relativa alle caratteristiche litostratigrafiche.

8. Al fine di tutelare le falde acquifere e' vietato eseguire scavi atti alla formazione di piccoli bacini o stagni mettendo in luce le falde acquifere;

9. Qualora vengano accertate violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà informato il responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 219 e seguenti del " Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici " approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1755.

CAPO XI SANZIONI

Art. 41 Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

2. Le sanzioni amministrative sono fissate nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente Regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.

3. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente Regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali è ammessa l'oblazione immediata.

5. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore, ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689. e successive modificazioni.

6. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato.

7. Con ordinanza-ingiunzione, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e dal presente Regolamento, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, si tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera ed interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Art. 42 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, può essere ordinato la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 30, comma 2 della legge 08.6.1990, n. 142, e successive modificazioni

Art. 43
Inesecuzione di ordinanza

1. La mancata ottemperanza alla esecuzione delle ordinanze emanate a norma della Legge statale 8 giugno 1990, n. 142, come successivamente modificata e del presente Regolamento, comporterà la denuncia dei soggetti responsabili all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 44
Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge statale 24 novembre 1981, n° 689 e Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n° 571 come successivamente modificate. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali del Comune all'uopo destinati, o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Giudiziaria.

Art. 45
Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione delle stesse nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 46
Risarcimento danni

1. Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, il Comune stesso può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 40 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Comunale, sarà trasmesso in copia al Commissario del Governo, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso, in particolare il Regolamento di Polizia Rurale adottato dal Comune di Campodarsego nel 1932.

3. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento l'ammontare delle sanzioni ed oblazioni previste sono ridotte del 50 per cento.

Art. 48
Norme sopravvenute

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente adeguate alle disposizioni legislative e regolamentari di livello superiore che saranno emanate successivamente.

2. Nei casi in cui nelle norme sopravvenute sia previsto il recepimento comunale delle stesse, le modifiche al presente regolamento entreranno in vigore con l'esecutività della delibera con la quale il Consiglio Comunale approverà il recepimento.

Art. 49
Applicazione e direttive

1. Ai fini di una migliore applicabilità delle norme contenute nel presente Regolamento, è facoltà del Sindaco, su proposta dell'Ufficio di Polizia Municipale, o su invito o segnalazione delle associazioni di categoria o singoli cittadini, emanare direttive di interpretazione ed esplicazione delle norme e dei casi previsti nel presente Regolamento, anche in raccordo con le norme di livello superiore;

Il presente Regolamento redatto a cura degli Uffici di Polizia Municipale ed Edilizia Privata:

1 - E' stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del , esecutiva il

2 - E' entrato in vigore il

CAPO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1.....	2
LIMITI DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2.....	2
OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	2
ART. 3.....	2
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	2
ART. 4.....	2
ORDINANZE DEL SINDACO.....	2
CAPO II.....	3
CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI, CACCIA E PESCA.....	3
ART. 5.....	3
PASCOLO DEGLI ANIMALI.....	3
ART. 6.....	3
AUTORIZZAZIONI AL PASCOLO.....	3
ART. 7.....	4
DIFESA E TENUTA DEGLI ANIMALI.....	4
ART. 8.....	4
ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA.....	4
CAPO III.....	4
ESERCIZIO DELL'APICOLTURA.....	4
ART. 9.....	4
DENUNCIA DEGLI ALVEARI.....	4
ART. 10.....	5
DENUNCIA DELLE MALATTIE DELLE API.....	5
ART. 11.....	5
PRESCRIZIONI E DIVIETI.....	5
CAPO IV.....	6
PREVENZIONE INCENDI.....	6
ART. 12.....	6
PREVENZIONE INCENDI.....	6
ART. 13.....	6
DEPOSITI DI MATERIALI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI.....	6
CAPO V.....	6
FOSSI E CANALI - PIANTAGIONI - MANUTENZIONE DELLE RIPE - ARATURE.....	6
ART. 14.....	7
CONSERVAZIONE DEI FOSSATI. ATTI VIETATI.....	7
ART. 15.....	7
MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI.....	7
ART. 16.....	8
TOMBINATURE DEI FOSSATI.....	8
ART. 17.....	9
DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI.....	9
ART. 18.....	9
PIANTAGIONI, RECISIONE DI RAMI PROTESI, TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA.....	9
ART. 19.....	10
MANUTENZIONE DELLE RIPE.....	10
ART. 20.....	10

ARATURA DEI TERRENI, IRRIGAZIONE E TRATTAMENTI.....	10
CAPO VI.....	11
MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA	11
ART. 21.....	11
DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. DENUNCIA OBBLIGATORIA	11
ART. 22.....	11
LOTTA CONTRO IL DEFOGLIATORE " BRUCO AMERICANO "	11
ART. 23.....	12
DIVIETO DELLA VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI	12
ART. 24.....	12
CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE	12
CAPO VII.....	12
ALLEVAMENTI DI ANIMALI.....	12
ART. 25.....	13
CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI.....	13
ART. 26.....	13
RISPETTO DELLE DISTANZE PER NUOVI ALLEVAMENTI	13
ART. 27.....	15
RISPETTO DELLE DISTANZE PER AMPLIAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI ESISTENTI	15
ART. 28.....	16
COSTRUZIONE CANILI	16
ART. 29.....	16
SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI SIA LIQUIDE CHE SOLIDE	16
ART. 30.....	18
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E DIMENSIONAMENTO DEI RICOVERI PER ANIMALI	18
ART. 31.....	19
CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE ACCESSORIE	19
CAPO VIII.....	20
MALATTIE DEL BESTIAME.....	20
ART. 32.....	20
OBBLIGO DI DENUNCIA	20
ART. 33.....	20
ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE	20
ART. 34.....	21
TRATTAMENTO E DISTRUZIONE DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE.....	21
ART. 35.....	21
IGIENE DELLE STALLE E TRASPORTO LETAMI E LIQUAMI	21
CAPO IX.....	21
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ' ALTRUI	21
ART. 36.....	22
SPARGIMENTO DI LIQUAMI E LETAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	22
ART. 37.....	22
COLTURE AGRARIE, ALLEVAMENTI - LIMITAZIONI DEI RUMORI.....	22
ART. 38.....	22
ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUL TERRENO	22
CAPO X.....	23
TUTELA E USI DELLE RISORSE IDRICHE	23
ART. 39.....	23
TUTELA ED USI DELLE ACQUE	23
ART. 40.....	24

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ACQUE SOTTERRANEE	24
CAPO XI.....	25
SANZIONI.....	25
ART. 41	25
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	25
ART. 42.....	25
RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	25
ART. 43.....	26
INESECUZIONE DI ORDINANZA.....	26
ART. 44.....	26
SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE	26
ART. 45.....	26
SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	26
ART. 46.....	27
RISARCIMENTO DANNI	27
CAPO XII.....	27
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
ART. 47	27
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	27
ART. 48.....	27
NORME SOPRAVVENUTE	27
ART. 49.....	27
APPLICAZIONE E DIRETTIVE	27